STATUTO

Art. 1 – Denominazione

1.1 È costituita l'associazione "Manjushri Lotsawa per la diffusione del buddhismo della tradizione mahayana del Nalanda", ovvero anche, in forma abbreviata, "Associazione Manjushri Lotsawa", associazione religiosa senza scopo di lucro.

Art. 2 – Sede

2.1 L'associazione ha sede legale nel Comune di Napoli, in via Generale Orlando Orsini n.46.

2.2 Le variazioni della sede non implicano variazioni statutarie e sono deliberate con maggioranza semplice da assemblea ordinaria dei soci.

2.3 Considerato che le attività della Associazione si svolgeranno sia a distanza che in presenza, il Consiglio Direttivo determinerà le modalità idonee per favorire la partecipazione dei soci e dei fedeli; per lo svolgimento degli incontri e delle lezioni in presenza individuerà locali idonei, e, nei tempi che il Consiglio Direttivo riterrà adeguati, in funzione delle esigenze della Associazione, stabilirà una sede operativa.

Art. 3 – Durata

3.1 L'associazione ha durata illimitata e può essere sciolta a norma del presente Statuto.

Art. 4 – Finalità ed oggetto

4.1 Manjushri Lotsawa è un'associazione religiosa buddhista di tradizione Mahayana, dedicata alla preservazione, trasmissione e diffusione del Buddhismo Mahayana come trasmesso dall'antica Università di Nalanda avendo come basi filosofiche i Tre gioielli del Rifugio e le Quattro Nobili Verità. L'associazione si ispira agli insegnamenti della Guida Spirituale Suprema dell'associazione stessa, Sua Santità il Dalai Lama, e dei più grandi maestri tibetani, con l'obiettivo di rendere accessibile questa preziosa tradizione al mondo contemporaneo.

4.2 L'Associazione si propone di praticare e diffondere gli insegnamenti di Buddha Shakyamuni come tramandato dai cinque lignaggi del Tibet Nyima, Sakya, Kagyu, Gelug e Jonang e sotto la Guida Spirituale di Serkong Rinpoche, seguendo i principi e gli impegni sociali e universali trasmessi da Sua Santità il XIV Dalai Lama ovvero:

a) promuovere e trasmettere la necessità di considerare tutti gli esseri umani come un'unica famiglia;
b) promuovere e sostenere il dialogo interreligioso;
c) promuovere e sostenere il dialogo con il mondo scientifico occidentale e orientale;
d) promuovere e sostenere la preservazione della purezza dell'ambiente e dell'ecosistema globale, in particolare quello dell'altopiano Tibetano e della catena Himalayana.

4.3 L'associazione si fonda sui valori della compassione universale, della saggezza come strumento di comprensione della realtà, dell'etica e della non-violenza. Promuove la pace interiore, il dialogo interculturale e il rispetto per tutte le tradizioni spirituali.

4.4 È competenza esclusiva della Guida Spirituale, o dei suoi successori, decidere il nominativo del Responsabile dei Programmi. La Guida Spirituale non ha responsabilità gestionali dirette dell'associazione.

4.5 Nell'ambito della propria attività istituzionale l'Associazione potrà porre in essere ogni tipo di iniziativa che sia ritenuta utile al conseguimento dei propri fini ed in particolare in via esemplificativa e non esaustiva:

a) organizzare insegnamenti e ritiri basati sullo studio e la pratica dei sutra e dei tantra della tradizione del Nalanda, mantenendo la purezza e la profondità degli insegnamenti, come trasmessi dai maestri qualificati;
b) diffondere la scienza della mente e la filosofia buddhista attraverso il dialogo interdisciplinare, con particolare attenzione alle intersezioni tra Buddhismo, psicologia e neuroscienza e l'ambiente scientifico occidentale in generale;
c) promuovere una comprensione profonda dell'educazione del pensiero e igiene emotiva, utilizzando la saggezza della tradizione buddhista per favorire il benessere mentale e la crescita interiore dell'individuo nei suoi vari stadi di vita;
d) sviluppare programmi che portino i principi secolari di compassione, saggezza ed etica nel quotidiano, con attenzione al benessere dell'individuo, delle famiglie e della comunità;

e) offrire percorsi di crescita interiore e formazione secolare per la gestione delle emozioni, la consapevolezza e l'igiene mentale;
f) tradurre dal tibetano, sanscrito e altre lingue in italiano, inglese e altre lingue europee i grandi classici della tradizione buddhista indiana e tibetana, con un focus particolare sulla tradizione Mahayana di Nalanda;
g) diffondere questi testi in formati accessibili, come libri, e-book e materiali multimediali, affinché siano fruibili sia per i praticanti che per il pubblico accademico e laico;
h) utilizzare tutte le forme di comunicazione moderne – film, documentari, libri, conferenze, podcast e social media – per diffondere gli insegnamenti e i valori del Buddhismo Mahayana della tradizione di Nalanda;
i) collaborare con esperti dei media e artisti per creare contenuti che promuovano la saggezza e la compassione buddhista, rendendola accessibile a un pubblico più vasto;
j) introdurre programmi educativi che applicano i principi della scienza e della filosofia buddhista nel mondo secolare, promuovendo la consapevolezza, la gestione delle emozioni e il benessere mentale nei contesti lavorativi e scolastici;
k) collaborare con università, scuole e istituti di ricerca e ambienti sportivi per integrare gli insegnamenti buddhisti in discipline moderne e secolari come psicologia, filosofia e neuroscienze;
l) creare una rete di collaborazioni con centri di studio, istituzioni religiose e laiche sia in Italia che all'estero per condividere risorse, idee e progetti volti a promuovere la tradizione buddhista di Nalanda nel mondo contemporaneo;
m) partecipare attivamente a progetti internazionali e iniziative che promuovano il dialogo interreligioso e interculturale, favorendo la pace e la comprensione reciproca;
n) garantire la purezza e l'integrità degli insegnamenti della tradizione di Nalanda, come trasmessi dai maestri tibetani, preservando il patrimonio spirituale per il beneficio di tutti gli esseri senzienti;
o) assicurare che gli insegnamenti e le pratiche rimangano fedeli alla tradizione originale, promuovendo l'esperienza autentica della pratica buddhista per le future generazioni;
p) organizzare corsi di studio, di meditazioni e ritiri, anche di lunga durata, sia per praticanti sia per studiosi, finalizzati alla pratica del Buddhismo e anche alla formazione di insegnanti e supportare la realizzazione di pellegrinaggi e viaggi, che prevedono ritiri e insegnamenti, nei luoghi fondamentali della tradizione tibetana del Nalanda in Oriente e altri luoghi qualificati;
q) organizzare corsi di formazione di carattere etico, culturale e sociale;
r) organizzare e gestire conferenze, convegni, seminari, mostre e corsi di yoga;
s) collaborare con apposite strutture esistenti nell'assistenza a carcerati, ai diversamente abili, anziani, malati, o in genere persone in situazione di disagio sia fisico che socioeconomico ed eventualmente costituire o partecipare a una o più organizzazioni specifiche a tale scopo;
t) nel rispetto delle leggi vigenti, provvedere ai riti funebri e alla conservazione dei resti dei fedeli;
u) istituire borse di studio per studenti e ricercatori meritevoli e per la formazione di traduttori;
v) effettuare ogni altra iniziativa o attività che per contenuto sia atta al raggiungimento dello scopo sociale, quindi le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie al raggiungimento degli scopi dell'Associazione purché coerenti con i principi del buddhismo Mahayana.

4.6 L'associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, neanche in modo indiretto. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

4.7 Per far fronte alle proprie esigenze finanziarie l'associazione può svolgere attività diverse da quelle statutarie, purché strumentali e secondarie agli scopi dell'Associazione. Dette attività non possono comunque diventare l'attività principale, devono essere svolte solo per i fini di cui al precedente comma e sono sottoposte al regime giuridico, amministrativo, tributario e fiscale vigente. Tali attività sono gestite con contabilità separata dal bilancio ordinario, nei modi e termini previsti dalla legge, e il rendiconto deve essere sottoposto all'Assemblea.

Art. 5 – Organi dell'Associazione

5.1 Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;

- il Responsabile dei Programmi.

5.2 Tutte le riunioni degli organi sociali possono svolgersi anche per audio o video conferenza a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato e che sia garantito il diritto di intervenire in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno.

5.3 Le cariche di Presidente e Responsabile dei Programmi possono essere ricoperte dalla stessa persona.

Art. 6 – Assemblea dei Soci

6.1 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto, secondo criteri di democraticità, uguaglianza e partecipazione effettiva degli associati.

6.2 L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Non possono partecipare all'assemblea i soci per i quali il consiglio direttivo abbia verificato una legittima causa di esclusione ai sensi del presente statuto.

6.3 All'Assemblea compete:

a) eleggere il Consiglio Direttivo alla sua scadenza;
b) approvare il bilancio o, in alternativa, quando possibile secondo le norme civili e fiscali, il rendiconto per cassa;
c) approvare i regolamenti associativi;
d) approvare le modifiche statutarie;
e) deliberare lo scioglimento della associazione.

6.4 L'Assemblea dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno di ogni anno, per l'approvazione del rendiconto per cassa o, se dovuto, in ragione delle dimensioni dell'ente e delle norme civili e fiscali, del bilancio consuntivo, comprensivo della relazione sulle attività svolte. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto (a mezzo posta; telegramma; raccomandata, posta elettronica o altri mezzi equipollenti idonei ad assicurare la ricezione da parte dell'associato), contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

6.5 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

6.6 L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione e sulla scissione dell'Associazione.

6.7 L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le modifiche dello statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione devono essere deliberati con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti.

6.8 Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Ogni socio può rappresentare altri soci, con il limite massimo di due deleghe per socio.

6.9 Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono disponibili nella sede sociale e rimangono agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

7.1 Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 (tre) membri, numero che può essere aumentato fino a 7 (sette) membri con delibera dell'Assemblea dei Soci. Dura in carica cinque anni. Il Consiglio Direttivo all'atto della costituzione dell'Associazione è composto da cinque membri ed è nominato nell'atto costitutivo.

7.2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea alle scadenze successive alla durata dei primi cinque anni di vita della Associazione, designa, tra i propri membri, il Presidente, previa condivisione con la Guida Spirituale e il Tesoriere.

7.3 Il Consiglio Direttivo può istituire sedi/sezioni/filiali operative e/o amministrative in Italia e all'estero.

7.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno e deve essere convocato almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del progetto del rendiconto di cassa o, in alternativa, ove previsto dalle norme civili e fiscali, del progetto di bilancio d'esercizio con relazione dell'attività svolta. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto (a mezzo posta,

whatsapp, ovvero telegramma, raccomandata, telefax, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata; o altri mezzi equipollenti), contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con preavviso di 24 ore.

7.5 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

7.6 Il Consiglio è validamente costituito quando interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. Non sono ammesse deleghe. Le votazioni vengono espresse in forma palese.

7.7 I singoli consiglieri decadono dall'incarico per rinuncia alla carica o per revoca dalla carica. Ciascun consigliere può comunicare al Consiglio Direttivo la volontà di rinunciare alla carica; sulla comunicazione di rinuncia si pronuncia il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile che può sostituire per cooptazione un nuovo consigliere, che rimane in carica fino alla prima assemblea annuale. In caso di cooptazione di un nuovo consigliere, durante la prima Assemblea annuale successiva i soci procederanno alla ratifica della nomina o all' elezione di un nuovo consigliere. Durante l'Assemblea i soci possono proporre candidature alternative. La votazione avviene a scrutinio segreto e il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti, viene eletto o confermato come consigliere. Il Consiglio Direttivo può inoltre revocare dalla carica il consigliere per il quale sia verificata la sussistenza di uno o più dei seguenti motivi oggettivi:

a) la mancata partecipazione alla vita dell'associazione;
b) lo svolgimento di attività che si pongano in palese contrasto con le finalità dell'associazione;

7.8 Il Consiglio Direttivo approva entro il 30 novembre di ogni anno il programma didattico per l'anno successivo predisposto dal Responsabile dei Programmi.

Art. 8 – Presidente e Tesoriere

8.1 Il Presidente rappresenta legalmente la Associazione e compie tutti gli atti giuridici e istituzionali che impegnano l'Associazione. Presiede il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate. In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Tesoriere.

8.2 Il Tesoriere ha il compito di:

a) curare la gestione economico e finanziaria ordinaria dell'associazione;
b) elaborare un bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
c) gestire e conservare il patrimonio dell'associazione;
d) svolgere tutti gli atti amministrativi necessari per la corretta gestione dei fondi;
e) tenere le scritture contabili previste dalla legge.

Art. 9 – Responsabile dei Programmi

9.1 Il Responsabile dei Programmi è nominato e revocato dalla Guida Spirituale.

9.2 Il Responsabile dei Programmi ha competenza esclusiva per quanto riguarda gli aspetti spirituali, dottrinali e didattici ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) definizione del contenuto degli insegnamenti e delle pratiche buddhiste;
b) valutazione e selezione dei maestri e degli insegnanti;
c) supervisione della traduzione e pubblicazione di testi buddhisti;
d) definizione del calendario delle attività spirituali.

9.3 Egli stesso, inoltre, guida sessioni di meditazioni e ritiri in linea con il programma periodicamente stabilito ed effettua traduzioni.

9.4 Per tutti gli aspetti non strettamente spirituali e didattici, il Responsabile dei Programmi si coordina con il Consiglio Direttivo, per qualsiasi impegno di spesa o budget; utilizzo degli spazi e delle risorse dell'associazione; aspetti organizzativi delle attività programmate; rimborsi spese.

9.5 Il Responsabile dei Programmi può svolgere attività di insegnamento o altro e ricevere compensi per specifiche attività, in accordo con il Consiglio Direttivo. Inoltre, potrà svolgere attività analoghe per terzi.

9.6 Al fine di garantire un efficace coordinamento tra l'aspetto spirituale e quello organizzativo dell'associazione, il Responsabile dei Programmi si impegna a:

- condividere preventivamente con il Consiglio Direttivo i programmi e le attività pianificate;
- partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo per discutere e armonizzare le attività spirituali con quelle amministrative e organizzative dell'associazione.

9.7 Il Responsabile dei Programmi discute e propone al Consiglio Direttivo, entro il 15 novembre di ogni anno, il programma spirituale per l'anno successivo. Il programma deve includere:

- calendario degli insegnamenti e delle pratiche;
- elenco dei maestri e degli insegnanti previsti;
- piano delle traduzioni e pubblicazioni;
- budget previsionale delle attività.

9.8 Il Consiglio Direttivo approverà il programma entro il 30 novembre.

Art. 10 – Cariche sociali e compensi

10.1 Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

10.2 I membri del Consiglio Direttivo, e il Responsabile dei Programmi, possono ricevere compensi per specifiche attività professionali o prestazioni d'opera rese all'associazione, diverse dal loro ruolo istituzionale, previa delibera del Consiglio Direttivo (alla cui votazione non partecipa il membro del cui compenso si discute) che ne determini:

- la natura e l'oggetto specifico dell'incarico;
- la durata e le modalità di svolgimento;
- il compenso, determinato secondo criteri oggettivi e di mercato;
- le modalità di verifica e rendicontazione;
- la delibera deve essere approvata all'unanimità dai consiglieri (rimanendo escluso il membro interessato alla delibera),
- l'incarico deve essere formalizzato con contratto scritto;
- deve essere tenuta contabilità separata per le attività retribuite.

Art. 11 – Soci

11.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore a tre. Si distinguono le seguenti categorie di soci: soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.

11.2 Sono soci fondatori i soci partecipanti all'atto costitutivo.

11.3 Sono soci ordinari tutti i soci ammessi che versano la quota base stabilita dal Consiglio Direttivo.

11.4 Sono soci sostenitori coloro che versano una quota associativa annuale maggiorata secondo la loro volontà.

11.5 Sono soci onorari i soci che siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo per particolari meriti secondo quanto previsto dall'art. 16.

11.6 La differenziazione tra soci fondatori, sostenitori, e ordinari è puramente nominalistica e relativa al diverso ammontare della quota associativa. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri, ad eccezione dei soci onorari come previsto da questo statuto.

11.7 È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'associazione.

Art. 12 – Criteri di Ammissione

12.1 Possono far parte in qualità di soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividano le attività e i fini dell'associazione.

12.2 L'ammissione dei singoli Soci avviene su domanda scritta dell'interessato al Presidente. La domanda deve contenere le generalità del richiedente e una dichiarazione di accettazione dello statuto e delle finalità dell'associazione. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione sentito il parere del Presidente con i 2/3 dei votanti a favore entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti.

12.3 In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato nel termine previsto dal comma precedente o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto o dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

12.4 L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dagli Organi Rappresentativi secondo le norme statutarie e ad attenersi all'etica dell'Associazione.

Art. 13 – Diritti degli associati

13.1 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

13.2 Gli associati hanno diritto a:
- partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
- discutere e approvare i rendiconti o bilanci di esercizio;
- eleggere ed essere eletti componenti degli organi dirigenti e di garanzia;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

13.3 Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

13.4 Anche i Fedeli, che non sono soci, possono partecipare alle attività dell'associazione, come insegnamenti ed eventi, senza la necessità di associarsi formalmente.

Art. 14 – Doveri degli associati

14.1 Gli associati sono tenuti a:
- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi dirigenti;
- mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione delle attività. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio del Consiglio Direttivo;
- osservare le regole dettate dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.

14.2 La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 15 – Esclusione del socio

15.1 L'esclusione del socio può essere deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, tra cui:
a) il mancato pagamento della quota associativa;
b) il mancato rispetto delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi sociali;
c) un comportamento contrario agli scopi dell'associazione o che rechi pregiudizio agli interessi morali e materiali dell'associazione.

15.2 Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso entro 30 giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile che deciderà in via definitiva.

Art. 16 – Soci Onorari

16.1 Il Consiglio Direttivo può attribuire, per particolari meriti, la qualità di "Soci Onorari" alle persone fisiche o persone giuridiche, pubbliche o private, che si siano distinte nella pratica, promozione e diffusione del Dharma o che abbiano reso particolari servizi e riscosso benemerenze nei confronti dell'Associazione.

16.2 I soci Onorari sono ammessi con motivazione scritta, a voto unanime del Consiglio Direttivo.

16.3 I Soci Onorari non sono tenuti al versamento delle quote sociali e di altri contributi, e non hanno diritto di voto in assemblea, né possono ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione.

Art. 17 – Quota associativa e contributi

17.1 Tutti i soci hanno l'obbligo di concorrere al sostegno economico dell'associazione attraverso il versamento della quota associativa annuale.

17.2 Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente:
- la quota base per i soci ordinari;
- la quota minima consigliata per i soci sostenitori;
- la quota associativa annuale, indipendentemente dalla categoria di socio e dalla data di sottoscrizione, ha validità fino al 31 dicembre di ogni anno e va rinnovata entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno.

17.3 Il diverso ammontare della quota associativa non comporta alcuna differenza nei diritti e doveri dei soci, ad eccezione di quanto previsto per i soci onorari.

Art. 18 – Perdita della qualità di socio

18.1 La qualità di socio si perde:

- per lo scioglimento dell'Associazione;
- per inadempienza del socio verso gli obblighi statutari, per inosservanza delle delibere del Consiglio Direttivo, per comportamento non conforme agli scopi e all'etica dell'Associazione;
- per dimissioni del socio con idonea comunicazione scritta. Il Socio non avrà diritto al rimborso di quote, contributi, lasciti, donazioni, proventi versati a qualsivoglia titolo, né avrà diritti sulle proprietà e sui beni della Associazione;
- per mancato pagamento delle quote associative nel termine e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- per esclusione.

Art. 19 – Patrimonio

19.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.

19.2 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa;
- ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale.

19.3 Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

19.4 È vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve tra gli associati.

Art. 20 – Risorse economiche

20.1 L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività:

- da contributi versati dai soci a qualsiasi titolo;
- da contributi e donazioni, mobiliari e immobiliari, da parte di terzi, persone fisiche o persone giuridiche, quali enti privati e pubblici, nonché oblazioni, legati ed erogazioni da parte di chiunque intenda sostenere gli scopi dell'associazione;
- dall'esercizio delle attività istituzionali e connesse, esercitate nei limiti di Legge;
- da ogni provento derivante dai frutti civili dei beni finanziari e patrimoniali dell'associazione;
- dalle entrate derivanti da attività occasionali di raccolta fondi;
- da sponsorizzazioni e partnership;
- da contributi pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- da lasciti testamentari e donazioni;
- da rendite patrimoniali;
- da attività di crowdfunding e fundraising;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamentari e compatibile con le finalità dell'associazione.

Art. 21 – Esercizio sociale

21.1 L'esercizio sociale dell'associazione è annuale e decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22 – Bilancio di esercizio o rendiconto per cassa

22.1 Ogni anno deve essere redatto e approvato il bilancio consuntivo della gestione dell'associazione che è approvato entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. Il bilancio d'esercizio è depositato presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'assemblea convocata per la sua approvazione, affinché gli associati possano prenderne visione; dopo l'approvazione, il bilancio resta depositato presso la sede sociale ed è consultabile dagli associati e dai terzi interessati che ne facciano motivata richiesta.

22.2 Gli eventuali avanzi di gestione verranno reimpiegati per il raggiungimento degli scopi statutari. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, ai sensi della normativa vigente.
22.3 Quando previsto dalla legge è possibile utilizzare la rappresentazione del rendiconto per cassa invece del bilancio.

Art. 23 – Volontariato
23.1 L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socio tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
23.2 L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
23.3 L'Associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Laddove necessario adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

Art. 24 – Modifiche dello Statuto
24.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 25 – Clausola compromissoria
25.1 Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Napoli.

Art. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
26.1 La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i due terzi dei soci presenti.
26.2 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere dell'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti religiosi Buddisti, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito.
26.3 È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Art. 27 – Norma di rinvio
27.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Delibera di Copia

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Livorno - Ufficio Territoriale di Livorno

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI LIVORNO
REGISTRATO IL 07/07/2026
AL N° 806 SERIE 3
RISCOSSO € 392,00
Trecentonovantadue/00
L'OPERATORE
Marco Orsolini